

IV. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

IV.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità per attività didattica ERASMUS

Docenti che si recano all'estero

I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per attività di docenza (in prosieguo "**borse**"), devono essere assegnati a docenti partecipanti ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2011/2012 presentata all'AN dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo "**Istituto di appartenenza**"), che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili (si veda successivo punto "*Attività all'estero*") presso l'Istituto partner in un Paese partecipante al Programma in prosieguo denominato "**Istituto ospitante**".

Si specifica inoltre che le categorie di docenza ammesse alla mobilità STA sono:

- i ricercatori;
- i professori associati;
- i professori ordinari;
- i professori a contratto.

I docenti devono prestare servizio presso l'Istituto di appartenenza.

Per ciascun flusso di mobilità l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria ERASMUS¹⁷.

Status ufficiale

Le borse sono assegnate unicamente a docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma¹⁸,

oppure:

- cittadini di altri Paesi, regolarmente impiegati presso un Istituto di istruzione superiore in Italia¹⁹.

Spese di mobilità coperte

La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può essere superiore a **900,00 Euro per flusso**. L'Istituto di appartenenza può ridurre l'importo di **900,00 Euro al fine di finanziare un più alto numero di flussi fino ad un minimo di € 500,00; in tal caso il contributo iniziale da accordo tra Istituto e beneficiario dovrà essere uguale per tutte le mobilità STA in uscita**.

N.B.: anche per l'a.a. 2011/2012 sono ammissibili le mobilità per attività didattica (STA) senza contributo.

Periodo trascorso all'estero

Le borse sono assegnate per attività di docenza, presso un Istituto di istruzione superiore all'estero, ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il **1° giugno 2011 ed il 30 settembre 2012**. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo.

Ai fini della ammissibilità della mobilità è obbligo impartire **almeno 5 ore di docenza** (ovvero almeno 1 giorno). Tuttavia è fortemente raccomandata una mobilità di almeno 5 giorni lavorativi, affinché il

¹⁷ Si veda nota 1.

¹⁸ Si veda nota 2.

¹⁹ Si veda nota 3.

contributo accademico offerto risulti efficace per l'Istituto ospitante; periodi più brevi dovranno essere delle eccezioni. La mobilità non può avere una durata superiore a **6 settimane (42 giorni)**.

Attività all'estero

Le borse sono assegnate per effettuare un periodo **di docenza all'estero** nell'ambito di un programma di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Universitaria ERASMUS (EUC) i cui rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali (si veda Allegato IV all'Accordo Finanziario).

La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un breve programma di docenza ("**Teaching Programme**") contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi, che il docente presenterà e che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'Istituto di appartenenza e dall'Istituto ospitante prima della mobilità. Entrambi gli Istituti saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. Al termine della mobilità il docente presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.

Priorità nell'assegnazione delle borse di mobilità

Nell'assegnazione delle borse STA dovrà essere data priorità:

1. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del programma di studio dell'Istituto ospitante;
2. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.

Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti la priorità sarà data inoltre ai docenti che si recano all'estero per la prima volta nell'anno accademico in corso.

IV.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità STA (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)

1. **Accordo Interistituzionale – Allegato IV all'Accordo Finanziario**
2. **Accordo Istituto/docente – Allegato V.3a all'Accordo Finanziario**
3. **Teaching Programme – Allegato V.3b all'Accordo Finanziario**
4. **Relazione Individuale - Allegato V.3c all'Accordo Finanziario**

IV.3 Regole per la rendicontazione all'Agente Nazionale e spese ammissibili

Ai fini della mobilità per attività didattica sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi di viaggio;
- i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del viaggio).

Spese di viaggio (e visto se del caso)

I costi di viaggio sono rimborsati sulla base delle **spese effettivamente sostenute**; pertanto dovranno essere conservati agli atti dell'Istituto gli originali dei documenti di spesa (biglietto viaggio a/r; carte di imbarco; ecc.) per i cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell'AN (o del rimborso a favore dell'AN).

Dovrà essere utilizzata la **tariffa più economica**. Nei casi in cui non sia stata impiegata una tariffa economica dovrà essere fornita all'AN una giustificazione dettagliata.

I costi di viaggio includono tutti i costi sostenuti dal luogo di partenza al luogo di destinazione e viceversa, incluso il visto.

In caso di spostamenti in **auto privata** (auto personale o aziendale), se il viaggio può essere dimostrato (ad esempio con i pedaggi autostradali o le ricevute carburante) e se il costo non è eccessivo, il rimborso delle spese avverrà scegliendo l'opzione più economica tra:

- a) una tariffa chilometrica conformemente alle norme interne dell'Istituto fino ad un massimo di 0,22 Euro/km;
- b) il prezzo del biglietto ferroviario o aereo o dell'autobus per la tratta percorsa, se disponibile. Verrà rimborsato soltanto un biglietto, indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso veicolo. Il costo dovrà risultare da una dichiarazione di una agenzia di viaggio e delle ferrovie o della società di trasporti pertinente; dalla dichiarazione dovrà risultare la tratta per la quale si chiede il rimborso dei costi.

Agli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del partecipante dalla quale risulti che l'opzione scelta è la più economica.

Per le **auto noleggiate** (categoria massima B o equivalente) o il **taxi**: sarà ammissibile il costo effettivamente sostenuto soltanto se non è eccessivo rispetto a quello di altri mezzi di trasporto oppure se l'impiego si è reso necessario per fattori quali tempo, bagaglio eccessivi, orari. Il rimborso avverrà indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso veicolo.

Agli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del partecipante con la quale si motiva l'uso dell'auto noleggiata o del taxi.

L'AN si riserva di non rimborsare i costi del viaggio se il partecipante si trattiene per motivi personali oltre il periodo ammissibile (prima o dopo l'attività di formazione).

Giorni di viaggio: l'Agente Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio.

Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio)
I costi di soggiorno verranno rimborsati sulla base delle **tariffe forfetarie stabilite dalla Guida per il Candidato 2011 (di cui alla tabella a pagina successiva)** a seconda della durata del soggiorno ammissibile espresso in termini di **numero dei giorni**.

Se internamente all'Istituto si applicano massimali inferiori a quelli comunitari, il calcolo del contributo per il soggiorno potrà essere effettuato sulla base dei massimali di Istituto.

Il contributo per il soggiorno è forfetario.

Le tariffe devono essere applicate al numero ammissibile di giorni all'estero.

Destinazione	Importo giornaliero	Importo per due settimane	Importo aggiuntivo settimanale
AT	190	1.862	213
BE	170	1.666	190
BG	120	1.176	134
CH	220	2.156	246
CY	150	1.470	168
CZ	170	1.666	190
DE	170	1.666	190
DK	240	2.352	269
EE	150	1.470	168
ES	180	1.764	202
FI	210	2.058	235
FR	200	1.960	224
GB	220	2.156	246
GR	170	1.666	190
HR	160	1.568	181
HU	160	1.568	179
IE	210	2.058	235
IS	170	1.666	190
IT	190	1.862	213
LI	220	2.156	246
LT	130	1.274	146
LU	170	1.666	190
LV	150	1.470	168
MT	150	1.470	168
NL	190	1.862	213
NO	250	2.450	280
PL	160	1.568	179
PT	160	1.568	179
RO	130	1.274	146
SE	200	1.960	224
SI	160	1.568	179
SK	150	1.470	168
TR	140	1.372	157